





"PER UNA SCUOLA EQUA ED INCLUSIVA"

CORSO ON-LINE PER DOCENTI DI SOSTEGNO SENZA SPECIALIZZAZIONE 20 APRILE - 25 MAGGIO 2023 GIOVEDÌ 18 MAGGIO 17.00 - 19.00 Relatrici: prof.sse A. Altieri e F. Tondolo

La valutazione degli studenti con disabilità

Sicurezza e privacy

SICUREZZA sul LAVORO

RESPONSABILITA' dei DOCENTI

La cultura della sicurezza, come concetto trasversale a tutti i settori di vita e lavoro, deve diventare patrimonio di tutti.

Deve essere promossa la cultura della sicurezza, la tutela della salute e la prevenzione degli infortuni, la diffusione di buone prassi lavorative e di comportamenti sicuri durante tutta la vita professionale del lavoratore, fin dagli studi scolastici.

Principi normativi

Costituzione della Repubblica: artt. 32 - 35 – 41

Codice civile: artt. 2087 – 2048 – 2050

Statuto dei lavoratori – Legge 300/1970 art. 9

Codice penale: art. 437 - 451 - 589 - 590

COSTITUZIONE

La tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori trova il suo massimo riconoscimento nella Costituzione della Repubblica italiana.

Tra i "principi fondamentali" dello Stato la Costituzione enuncia la tutela della salute, del lavoro e della sicurezza.

COSTITUZIONE

Articolo 32: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività.

Articolo 35: La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Articolo 41: L'iniziativa privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

CODICE CIVILE

Il Codice Civile disciplina, in maniera diretta, il tema della sicurezza dei lavoratori in due articoli, estremamente importanti per la prevenzione degli infortuni e delle malattie negli ambienti di lavoro: l'art. 2050 e l'art. 2087.

IL CODICE CIVILE - art. 2050

Articolo 2050 Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose

Chiunque cagiona un danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

IL CODICE CIVILE - art. 2087

Articolo 2087 Tutela delle condizioni di lavoro:

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

LO STATUTO DEI LAVORATORI

Lo Statuto dei lavoratori

Legge 20 Maggio 1970, n. 300 rappresenta ancora oggi il caposaldo del sistema di tutele e di garanzia sul lavoro, che la Carta Costituzionale aveva delineato per sommi capi ed in linea generale.

STATUTO DEI LAVORATORI - Art. 9

Art. 9 - Tutela della salute e dell'integrità fisica

I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

IL CODICE PENALE

I delitti in materia antinfortunistica sono disciplinati dagli articoli 437, 451, 589, 590.

Gli articoli 437 e 451 hanno una finalità prevenzionistica in quanto sanzionano penalmente condotte da cui potrebbero originarsi situazioni di pericolo mentre gli articoli 589 e 590 hanno invece carattere repressivo/punitivo trattando eventi gravi già verificatisi.

Art. 437 - Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro:

Chiunque **omette di collocare** impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero **li rimuove o li danneggia**, è **punito** con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Art. 451 - Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro

Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a cinquecentosedici euro.

Art. 589 – Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Art. 590 - Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309,00 euro.

Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è la reclusione da tre mesi a un anno o una multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è la reclusione da uno a tre anni.

LA NORMA SPECIFICA

Dlgs 9-4-2008, n.81 coordinato con Dlgs 3-8-2009,n. 106

«Attuazione dell'articolo1della Legge 3 Agosto2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»

(Testo Unico Sicurezza e Salute sul Lavoro) Supplemento n. 108/ L G.U. 101 del 30/ 04/ 2008

D.LGS 81/2008

Con l'approvazione definitiva del decreto prende corpo in Italia il progetto di coordinare e razionalizzare in un unico testo la complessa normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni sono state abrogate, salvo poche eccezioni, le principali normative fino ad allora esistenti (626/94, 494/96, DPR 547/55, 164/56, 303/56).

Decreto Legislativo 81/2008

Si applica a tutti i settori di attività pubblici e privati, Scuola inclusa.

Interessa tutte le tipologie di rischio.

Si estende ad ogni forma di lavoro, anche atipico ed in parte anche a lavoratori autonomi.

Equipara gli studenti in tirocinio e in laboratorio a lavoratori.

Si compone di 306 articoli e 51 allegati tecnici

Tra le misure di tutela e prevenzione in tema di sicurezza e salute sul lavoro, l'informazione e la formazione dei lavoratori assumono primaria importanza; soprattutto nella scuola, quale agenzia formativa per eccellenza nonché luogo privilegiato di diffusione di sapere e conoscenza, si deve veicolare questo principio, nei riguardi del personale dipendente e degli studenti, promuovendo la cultura della sicurezza sul lavoro anche tramite l'attivazione di percorsi formativi interdisciplinari.

INFORMAZIONE DEI LAVORATORI

L'informazione dei lavoratori deve essere effettuata nei riguardi di:

- rischi generici e specifici in azienda
- procedure di emergenza
- organigramma in materia di SSL
- misure di prevenzione e protezione adottate

LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI

E' un'attività didattica progettata e strutturata con lo scopo di assicurare al lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L'informazione e la formazione dei lavoratori sono obblighi, anche delegabili, che ricadono sul datore di lavoro.

La durata della formazione di base dei lavoratori, suddivisa in generale e specifica, è messa in relazione alla classificazione dell'attività economica dell'azienda (ATECO 2007)

Al settore istruzione è associato ai fini formativi un indice di rischio MEDIO (formazione base 4 ore – formazione specifica 8 ore)

Tale indice può essere messo in relazione al documento di valutazione del rischio

I lavoratori hanno l'obbligo di partecipare ai programmi di formazione organizzati dal datore di lavoro (art. 20 punto 2 Dlgs 81/08)

In caso di inosservanza sono soggetti a specifiche sanzioni

RESPONSABILITA' DEI DOCENTI

art. 2048 Codice Civile

art. 61 Legge 11 Luglio 1980, n. 312

□art. 42, 5° comma del CCNL del 14.08.95

art. 19 D.Lgs 9 Aprile 2008, n. 81

IL CODICE CIVILE - art. 2048

Articolo 2048 -

Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte:

...l precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto.

I PRECETTORI

In base a giurisprudenza risalente e consolidata, il personale insegnante delle scuole, (sia private che pubbliche) rientra nella nozione dei cosiddetti "precettori" di cui all'art. 2048, 2° comma del Codice Civile

Ove si tratti di docenti di una scuola pubblica, la responsabilità si estende alla pubblica amministrazione in virtù del principio organico, ai sensi dell'art. 28 della Costituzione.

«I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.

In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici»

INFORTUNINEL MONDO DELLA SCUOLA

Denunce pervenute all'INAIL dalle scuole pubbliche statali

77.000 circa infortuni a studenti (2018) – 41766 (2021)

15.000 infortuni a insegnanti (2018) – 13953 (2021)

(dati INAIL)

Infortuni studenti

Il 44% degli infortuni denunciati è avvenuto nelle sole regioni della Lombardia (22,0%), Emilia Romagna (11,3%) e Veneto (10,7%).

Rapportando gli infortuni accertati per regione agli esposti al rischio, ovvero al numero degli alunni delle scuole pubbliche statali, l'Emilia Romagna passa al primo posto, con circa otto casi accertati ogni 1.000 esposti, davanti al Piemonte e alla Lombardia.

Il 55,7% degli infortuni riconosciuti riguarda studenti e il 44,3% studentesse.

Indipendentemente dal genere, la fascia di età più colpita è quella sotto i 14 anni (64,0%), seguita da quella tra i 15 e i 19 anni (35,1%).

Alcune parole chiave

Salute: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d' infermità.

Sicurezza: il complesso delle condizioni nelle quali si svolge l'attività in modo tale che sia preservata l'integrità psicofisica del lavoratore.

Igiene: insieme delle condizioni sul lavoro che mirano a mantenere lo stato di salute del lavoratore.

Il **pericolo** è una proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore che ha la potenzialità di causare danni. Ad esempio: impianti, materiali, attrezzi di lavoro, sostanze, metodi e pratiche di lavoro, rumore, ecc..., rappresentano un pericolo

Il rischio, invece si origina nella presenza di un pericolo, ma è legato alla probabilità che esso raggiunga la capacità di produrre un danno alle persone e alle cose, nonché all'entità del danno stesso. È quindi una grandezza complessa derivata dalla combinazione di più elementi (comportamenti individuali, fattori al contorno, fattori tecnologici, organizzativi ecc.).

Il danno è, infine, l'evento che può chiudere il circuito tra il **pericolo** (l'evento potrebbe accadere) e il **rischio** (in che misura l'evento sta accadendo).

Ad esempio:

l'ipoclorito di sodio (candeggina) per le sue proprietà chimiche è una sostanza pericolosa, se utilizzata in modo scorretto esiste il rischio di intossicarsi ossia di avere dei danni.

PREVENZIONE

Il complesso delle disposizioni o misure necessarie, anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno.

La **prevenzione** quindi consiste nelle operazioni messe in atto per ridurre la probabilità che si verifichi un determinato evento dannoso.

PROTEZIONE

La protezione consiste nelle operazioni messe in atto per ridurre la gravità associata a un determinato evento dannoso.

Nella normativa la **prevenzione ha priorità** rispetto alla protezione.

GESTIONE DELLA PREVENZIONE

La tutela della sicurezza e salute dei lavoratori si articola su alcune attività fondamentali trattate al capo III del titolo I del D.Lgs 81/2008

- Applicazione delle misure generali di tutela ed obblighi
- Valutazione dei rischi
- Organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione
- Formazione, informazione e addestramento dei lavoratori
- Sorveglianza sanitaria
- Gestione delle emergenze sul luogo di lavoro
- Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori
- Documentazione tecnico-amministrativa e statistiche su infortuni e malattie professionali

STUDENTI - LAVORATORI

Al lavoratore è equiparato il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento, l'allievo degli istituti di istruzione e universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature munite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazione o ai laboratori in questione.

Piano evacuazione

Il piano di evacuazione degli edifici scolastici è finalizzato a coordinare tutte le operazioni da attuare in casi di emergenza che richiedano l'evacuazione immediata e ordinata della scuola.

Le cause di una situazione di emergenza possono essere:

- incendio;
- cedimenti strutturali;
- pericolo di esplosioni;
- terremoto;
- alluvioni o altre cause esterne.

Oltre alle finalità strettamente di sicurezza per le persone, il piano di evacuazione ha anche scopi educativi, quali:

- indurre consapevolezza dei rischi per la sicurezza;
- acquisire regole e modelli di comportamento per affrontare situazioni di rischio con calma e razionalità;
- sviluppare una conoscenza dettagliata dell'articolazione dell'edificio scolastico.

Le norme di legge obbligano gli Istituti scolastici a mettere in atto diversi adempimenti per la sicurezza:

- attrezzare l'edificio con dispositivi di sicurezza (uscite di sicurezza, estintori e idranti, cassette di primo soccorso, impianto elettrico di sicurezza, segnaletica di sicurezza, ecc.) e curarne la manutenzione e l'adeguamento;
- redazione del piano di evacuazione e attuazione di tutti gli adempimenti relativi (designazione dei responsabili, allestimento di materiali esplicativi, cartellonistica)
- Attuazione delle esercitazioni di evacuazione (almeno 2 volte all'anno)

Il piano di evacuazione, debitamente portato a conoscenza di tutti i membri della comunità scolastica, prevede procedure e assegna compiti precisi.

In linea generale le procedure per l'evacuazione prevedono:

- verificata l'esistenza di un grave rischio, viene dato l'ordine di evacuazione coordinato da un responsabile designato e viene diramato il segnale acustico;
- I diversi incaricati procedono all'attuazione dei compiti assegnati (avviso dei responsabili di piano alle singole classi, disattivazione degli impianti, chiamata dei soccorsi, ecc.).
- Le classi abbandonano l'edificio secondo le istruzioni del piano, con comportamenti adeguati a una calma e ordinata evacuazione.
- I gruppi classe confluiscono nelle aree di raccolta all'esterno, dove il docente verifica le presenze e redige il modulo appositamente predisposto.
- Gli addetti verificano che tutti i locali siano stati abbandonati.







IN CASO DI INCENDIO O DI PERICOLO

- Prelevare dall'apposita cartellina elenco degli allievi e scheda evacuazione
- Abbandonare il locale evitando di portare con voi oggetti personali
- Il chiudi fila deve controllare la chiusura della porta del locale una volta completata l'evacuazione
- Effettuare l'evacuazione della classe fino a raggiungere il punto di raccolta esterno
- Una volta raggiunto il punto di raccolta provvedere a fare l'appello per verificare la presenza di tutti gli studenti

IN CASO DI INCENDIO

- Camminare chinati e respirare tramite un fazzoletto, preferibilmente bagnato, nel cas o vi sia presenza di fumo lungo il percorso di fuga
- Non usare mai l'ascensore
- Non uscire dalla stanza se i corridoi sono invasi dal fumo
- Non aprire le finestre

IN CASO DI TERREMOTO

- Non evacuare l'edificio durante la scossa
 - Non spostarsi all'interno dell'edificio
- Ripararsi sotto il banco o in prossimità di un muro nel più breve tempo possibile
- A scossa terminata, se necessario, effettuare una evacuazione precauzionale dell'edificio.

CLASSE

APRIFILA supplente

CHIUDIFILA supplente

Esodo dall'istituto per persone con disabilità

La disabilità è un fenomeno complesso, che riflette l'interazione fra il corpo della persona e la società in cui vive la persona, è "la conseguenza o il risultato di una complessa relazione tra la condizione di salute di un individuo e i fattori personali e i fattori ambientali che rappresentano le circostanze in cui vive l'individuo" (OMS 2001-ICF)

La scelta delle misure da adottare è diversa a seconda della disabilità:

1) Disabili motori: scegliere un percorso di esodo accessibile (privo di ostacoli, gradini, ecc.) e fornire assistenza nel percorrerlo

2) Disabili sensoriali:

Uditivi: facilitare la comunicazione (lettura labiale, frasi brevi, frasi scritte)
Visivi: manifestare la propria presenza, definire il pericolo, definire le azioni, guidarli
in luogo sicuro

3) Disabili cognitivi:

fornire istruzioni semplici, assicurarsi della percezione del rischio.

Il processo percettivo del rischio è fortemente influenzato dalle emozioni generate nel momento in cui scopriamo ed impariamo un nuovo pericolo e quale possibile danno può arrecarci.

COSA DEVE FARE IL SOCCORRITORE?

- conoscere lo spazio e i percorsi di evacuazione con tutte le eventuali problematiche e le barriere di tipo edilizio
- valutare il grado di collaborazione che la persona con disabilità può fornire nel momento del pericolo;
- saper comprendere le necessità della persona in difficoltà in funzione del tipo di disabilità che presenta (paura, emozioni, rabbia, aggressività, egocentrismo, ecc.)
- essere in grado di comunicare un primo e rassicurante messaggio che specifichi le azioni basilari da intraprendere per garantire un allontanamento più celere e sicuro possibile dalla fonte del pericolo
- saper attuare alcune semplici misure di supporto
- mantenere la calma

- entrare immediatamente in contatto con la persona con disabilità
- tranquillizzare spiegando la situazione e le relative scelte per mettersi in salvo
- abbandonare gli effetti personali
- avviarsi all'uscita prestando la massima attenzione alla persona con disabilità assistendola nel percorrere la via d'esodo, aiutandola a superare eventuali ostacoli presenti es. nell'apertura delle porte
- seguire i percorsi d'esodo per raggiungere lo spazio calmo o l'area all'aperto
- eventualmente attendere con la persona con disabilità (in carrozzina, ipovedente), la fine dell'emergenza nello spazio calmo o segnalare ai chi coordina l'esodo l'avvenuta evacuazione della persona con disabilità o l'impossibilità di effettuarla

DISABILITÀ COGNITIVA

Per fornire la massima assistenza a questo tipo di disabilità il soccorritore deve tener presente che la persona:

- può non essere in grado di percepire il rischio
- può avere difficoltà nell'eseguire istruzioni piuttosto complesse che coinvolgono più di una semplice sequenza
- può non possedere l'abilità della letto-scrittura
- può confondere la percezione visiva di istruzioni scritte o di pannelli
- può essere limitato nel senso di direzione, quindi c'è bisogno di guidarlo
- può manifestare un totale rifiuto e un disconoscimento della realtà pericolosa, che può sfociare in comportamento aggressivo contro se stessi o nei confronti del soccorritore

Il soccorritore deve:

- dare istruzioni e informazioni semplici
- utilizzare segnali semplici o simboli immediatamente comprensibili
- spiegare sempre e direttamente alla persona con disabilità le operazioni che si effettueranno in situazione d'emergenza

Le persone affette da **autismo** sono caratterizzate da una reattività atipica a tutti gli stimoli sensoriali

Criticità

Punti di forza

Informazione uditiva

Informazione visiva

Flessibilità

Stabilità

Memoria funzionale

Memoria per la routine

Generalizzazione dell'apprendimento

Apprendimento della routine

Visione complessiva

Visione per i dettagli

Il soccorritore deve:

- usare sempre la massima cautela nell'avvicinarsi e/o mettersi in relazione, proponendosi con gesti morbidi e non improvvisi o a scatti
- evitare il contatto fisico, prendendogli la mano o toccarlo
- mantenere la calma, tenere basso il livello emotivo
- utilizzare un linguaggio semplice e composto da frasi brevi, da ripetere con un contenuto concreto, evitando metafore, doppi sensi (l'autistico può non avere un contatto oculare invece può ascoltare e quindi bisogna concedere il tempo di elaborazione della comunicazione che si sta effettuando)

L'emergenza può costituire un'esperienza stressante, a volte sconvolgente: un evento sconosciuto e apparentemente caotico, con luci, rumori, suoni e odori può sovraccaricare e provocare una totale chiusura o crisi comportamentale

COME PREPARARE UN AUTISTICO ALL'EMERGENZA

Approccio alle di situazioni di emergenza: storie illustrate, video e/o situazioni virtuali
 Interazione con i soccorritori prima attraverso simulazioni poi in situazioni reali (contatto diretto con il personale di soccorso)

COSA DEVE FARE IL SOCCORITORE

Linguaggio: chiaro e motivato come rinforzo.

Dare alle azioni e agli eventi una dimensione temporale definita, anche attraverso la strategia del contare.

Compatibilmente con il livello di emergenza:

- permettere alla persona di portare con sé un oggetto d'interesse, un gioco, un indumento, una pallina o qualsiasi altro oggetto manipolabile e di suo interesse per diminuire l'ansia o distrarla.
- se la persona sta svolgendo un'attività gradita o di lavoro usare strategie per indicarne la fine piuttosto che interromperla bruscamente (es. metti ancora due pezzi del puzzle, contiamo fino a 3, fai ancora 3 salti).
- facilitare gli spostamenti, accompagnando una richiesta con la promessa di un premio (se vi è il tempo e la possibilità)
- Rinforzare i comportamenti adeguati (es. «premiare» quando la persona si è comportata in modo corretto).

SINDROME di DOWN

In una persona con Sindrome di Down l'età intellettiva non corrisponde a quella anagrafica, quindi la relazione comunicativa in emergenza deve essere semplice, rassicurante e diretta, proponendo messaggi chiari e semplici, uno alla volta.

Spiegando le cose con calma, parlando semplicemente e chiaramente, si avrà certamente una buona relazione con le persone con SD, una loro buona performance durante la simulazione di Prove di Evacuazione o nelle emergenze reali.

Le spiegazioni devono essere date più e più volte, a tutti gli studenti, le prove di evacuazione devono essere ripetute con i ragazzi con SD, ed in più situazioni: aula, palestra, aula informatica, aule speciale, aula di sostegno, laboratori, mensa e anche dalle toilette!

DISABILITA' VISIVA

- annunciare la propria presenza e parlare con voce ben distinta e comprensibile fin da quando si entra nell'ambiente in cui è presente la persona da aiutare
- parlare naturalmente senza gridare, descrivendo l'evento e la reale situazione di pericolo
- lasciare che la persona afferri leggermente il braccio o la spalla per farsi guidare lungo il percorso è necessario annunciare, ad alta voce, la presenza di scale, porte ed altre eventuali situazioni e/o ostacoli
- nell'invitare un non vedente a sedersi, guidare prima la mano di quest'ultima affinché tocchi lo schienale del sedile
- qualora si ponesse la necessità di guidare più persone con le stesse difficoltà, invitatele a tenersi per mano
- Una volta raggiunto l'esterno è necessario accertarsi che la persona aiutata non sia abbandonata a se stessa ma rimanga in compagnia di altri, fino alla fine dell'emergenza

DISABILITA' UDITIVA

Comunicazione:

- per consentire alla persona disabile una buona lettura labiale, la distanza ottimale non deve superare il metro e mezzo
- il viso di chi parla dovrebbe essere illuminato, deve rimanere fermo e possibilmente all'altezza degli occhi del disabile
- parlare chiaro e distinto, moderando la velocità del discorso, con frasi corte e con tono di voce normale
- se persona con disabilità uditiva non riesce a percepire il messaggio, occorre scriverlo in stampatello
- tenere presente che se il disabile porta la protesi acustica non è detto che riesca a percepire il messaggio

Per eseguire una valutazione del rischio che consideri gli aspetti collegati alla tutela della sicurezza delle persone con specifiche esigenze, il riferimento è quanto indicato dalla circolare n. 880/06 del 18 agosto 2006

http://www.tuttoprevenzioneincendi.it/images/Norme/LC 18 08 2006 n P880 4122 sott 54 3C.pdf

In molti casi con le persone disabili non è possibile raggiungere l'esterno dell'edificio, i soccorsi vengono attesi in uno «spazio calmo»

Per "spazio calmo" si intende "un luogo sicuro statico contiguo e comunicante con una via di esodo verticale od in essa inserito. Tale spazio non deve costituire intralcio alla fruibilità delle vie di esodo ed avere caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con ridotte o impedite capacità motorie in attesa dei soccorsi"

PROCEDURA PER IL SOCCORSO E L'EVACUAZIONE DI PERSONE DISABILI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA

	PIANO CLASSE NO	MINATIVO					
Tipo disabilità:							
	E' IN GRADO DI SEGUIRE IL PERCORSO DI ES	SODO CON LA SUA CLASSE?				ENO.	
	(può essere accettato un eventuale rallentamento della classe indicativamente non superiore al minuto)				□ SI	□NO	
(Se la risposta alla precedente domanda è SI la procedura è conclusa, in quanto si conferma che la persona uscirà dall'edificio insieme alle altre persone presenti in classe. Se la risposta è NO, la restante parte della scheda)						sta è NO, compilare anche	
	E' PRESENTE L'INSEGNANTE DI SOSTEGNO?				□ SI	□NO	
			PER ORE	SU ORE	DI TEMPO S	CUOLA COMPLESSIVO	
	E' PRESENTE ALTRO EDUCATORE (COMUNA	LE, ECC)?			□ SI	□ NO	
			PER ORE	SU ORE	DI TEMPO S	CUOLA COMPLESSIVO	
	SE L'INSEGNANTE DI SOSTEGNO/EDUCATORE NON COPRE L'INTERO TEMPO SCUOLA, L'ADULTO DI RIFERIMENTO E':			■ INSEGNANT	E DI CLASSE		
				□ ALTRO, NO	TRO, NOME		
	CLASSE GEMELLATA ATTIGUA:						
(Solo nel caso in cui lo studente disabile debba essere affidato all'insegnante di classe che si recherà nel luogo sicuro e gli altri allievi debbano raggiungere il punto di raccolta cattigua)						ltra classe gemellata	
/	LUOGO SICURO INDIVIDUATO:	□ PIANEROTTOLO SCALA ESTERNA DI SICUREZZA	1				
		□ PIANEROTTOLO SCALA INTERNA PROTETTA					
		□ ALTRO					

QUESTA SCHEDA NON DEVE ESSERE PUBBLICA MA RISERVATA AL PERSONALE CHE SI OCCUPA DELLO STUDENTE

Privacy

Il diritto alla privacy può essere definito come il diritto alla riservatezza dei dati personali vantato da ciascun individuo, dovendosi intendere, per dato personale, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile.

Il trattamento, ovvero qualsiasi operazione che abbia ad oggetto dati personali, deve avvenire nel rispetto della disciplina vigente.

La materia è oggi regolamentata dal D. Lgs n. 196/2003 modificato, da ultimo, dal D.Lgs n. 101/2018 la cui adozione si è resa necessaria all'indomani dell'emanazione del **regolamento comunitario** n. **2016/679**.

https://www.garanteprivacy.it/codice

https://www.garanteprivacy.it/temi/scuola

Dati che permettono l'identificazione diretta - come i dati anagrafici (ad esempio: nome e cognome), le immagini, ecc. - e i dati che permettono l'identificazione indiretta, come un numero di identificazione (ad esempio, il codice fiscale, l'indirizzo IP, il numero di targa);

Dati rientranti in particolari categorie: si tratta dei dati "sensibili", cioè quelli che rivelano l'origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'appartenenza sindacale, relativi alla salute o alla vita sessuale.

Il Regolamento (UE) 2016/679 (articolo 9) ha incluso nella nozione anche i dati genetici, i dati biometrici e quelli relativi all'orientamento sessuale;

Dati relativi a condanne penali e reati: si tratta dei dati "giudiziari", cioè quelli che possono rivelare l'esistenza di determinati provvedimenti giudiziari soggetti ad iscrizione nel casellario giudiziale (ad esempio, i provvedimenti penali di condanna definitivi, la liberazione condizionale, il divieto od obbligo di soggiorno, le misure alternative alla detenzione) o la qualità di imputato o di indagato.

Il Regolamento (UE) 2016/679 (art. 10) ricomprende in tale nozione i dati relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza;

Dati relativi alle comunicazioni elettroniche (via Internet o telefono) e quelli che consentono la geolocalizzazione, fornendo informazioni sui luoghi frequentati e sugli spostamenti.

La principale novità introdotta dal regolamento europeo è il principio di "responsabilizzazione" (cd. accountability)

Si attribuisce direttamente ai titolari del trattamento il compito di assicurare, ed essere in grado di comprovare, il rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali (art. 5).

I PRINCIPI ALLA BASE DELLA RESPONSABILIZZAZIONE

I dati devono essere:

- trattati secondo "liceità, correttezza e trasparenza";
- raccolti per "finalità determinate, esplicite e legittime";
- adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità;
- esatti;
- limitati nella conservazione;
- trattati garantendo sicurezza e integrità.

LICEITA': i dati personali devono essere trattati nel rispetto delle leggi, quindi anche di quelle che regolano settori specifici.

CORRETTEZZA: i dati personali non devono essere trattati in modo pregiudizievole, discriminatorio, imprevisto o fuorviante per l'interessato.

TRASPARENZA: obbligo di rendere conoscibili le modalità con cui i dati sono raccolti, utilizzati e consultati grazie ad informazioni e comunicazioni facilmente accessibili e comprensibili, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro.

I minori, in quanto persone fisiche vulnerabili, meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali.

Gli istituti scolastici trattano i dati personali di:

Studenti e famiglie per finalità istituzionali, nell'esecuzione di compiti pubblici

 Personale docente e non docente per obblighi di legge e gestione del rapporto di lavoro Tutte le scuole – sia quelle pubbliche, sia quelle private - hanno l'obbligo di far conoscere agli "interessati" (studenti, famiglie, docenti, personale ATA) come vengono trattati i loro dati personali.

Devono cioè rendere noto - attraverso un'adeguata informativa con le modalità ritenute più opportune, eventualmente anche online - quali dati raccolgono, come li utilizzano e a quale fine.

Al momento dell'iscrizione e/o in occasione di particolari attività è necessario richiedere alla famiglia il consenso/liberatoria per l'utilizzo di immagini in cui siano presenti gli studenti, specificando la finalità di raccolta delle immagini e il mezzo con cui saranno eventualmente diffuse.

Per tutti gli studenti è necessario che la famiglia autorizzi ogni singola attività al di fuori delle lezioni curricolari.

All'interno dell'edificio scolastico non possono entrare persone prive di autorizzazione.

Tutte le autorizzazioni devono riportare come verranno trattati i dati richiesti.

Tutta la documentazione contenuta fascicolo personale degli studenti è riservata, in quanto si riferisce a dati personali sensibili tutelati dalla legge sulla privacy, pertanto non è consentito fare fotocopie, fotografare con il cellulare o altri dispositivi né portare la documentazione al di fuori dell'ufficio in cui è conservata.

Codice sostitutivo personale

Sul frontespizio dei nuovi modelli di PEI, sotto la voce studente, c'è uno spazio dove inserire il codice sostitutivo personale.

È un codice alfanumerico deciso dalla scuola che si può usare per produrre delle versioni anonime del PEI, senza nomi e altri riferimenti personali, per avere copie di lavoro duplicabili e conservabili con maggiore libertà.

Il codice sostitutivo personale viene utilizzato anche in tutti i documenti in cui non devono essere presenti i dati personali dello studente come ad esempio i progetti per la richiesta degli ausili Art. 1 Nelle circolari, nelle delibere o in altre comunicazioni non rivolte a specifici destinatari non possono essere inseriti dati personali che rendano identificabili gli alunni (ad esempio, quelli coinvolti in casi di bullismo o quelli cui siano state comminate sanzioni disciplinari o interessati da altre vicende delicate).

NON è consentito pubblicare circolari che riportino i nominativi degli studenti con disabilità

I dati relativi alla salute possono essere trattati per:

- l'adozione di specifiche misure di sostegno o strumenti di ausilio per gli alunni con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento o con Bisogni Educativi Speciali;
- per la gestione delle assenze per malattia;
- per l'insegnamento domiciliare e ospedaliero a favore degli alunni affetti da gravi patologie;
- per la partecipazione alle attività sportive, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
- in presenza di un regime alimentare differenziato dovuto a intolleranze, allergie o specifiche patologie.

MA NON DEVONO ESSERE DIFFUSI

Nella stesura di relazioni e in tutti i casi in cui non sia specificamente richiesto, nome e cognome degli allievi non devono essere scritti per esteso, se non si può utilizzare il codice sostitutivo personale, meglio inserire le sole iniziali.

Le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di conoscibilità stabilito dal MIUR.

La pubblicazione dei voti online costituisce una forma di diffusione di dati particolarmente invasiva e non conforme all'attuale quadro normativo in materia di protezione dei dati.

Pertanto gli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole secondarie di primo e di secondo grado e di ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione vanno resi disponibili, con la sola indicazione "ammesso" e "non ammesso" alla classe successiva, (ivi compresi, per le classi finali, i crediti scolastici attribuiti ai candidati) nell'area riservata del registro elettronico cui possono accedere solo gli studenti della classe di riferimento.

I voti riportati nelle singole discipline dall'alunno, invece, sono riportati nell'area riservata del registro elettronico a cui può accedere esclusivamente, con le proprie credenziali il singolo studente o la propria famiglia.

Qualora, invece, l'istituzione scolastica sia sprovvista di registro elettronico è consentita l'affissione dei tabelloni, evitando di fornire, anche indirettamente, informazioni sulle condizioni di salute degli studenti, o altri dati personali non pertinenti.

Diffusione di dati personali riferiti agli studenti nell'ambito del c.d. "documento del 15 maggio" ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 – Indicazioni operative

Per consentire alla commissione dell'esame di stato di predisporre la terza prova, i consigli di classe sono chiamati ad elaborare, entro il 15 maggio, un apposito documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti.

Ciascun consiglio può, inoltre, aggiungere ogni altro elemento ritenuto significativo ai fini dello svolgimento degli esami (o. m. 4 febbraio 2000, n. 31).

Come già evidenziato dal Garante, a fronte di specifici obblighi normativi che impongono la diffusione di atti o documenti amministrativi, le amministrazioni pubbliche prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali atti e documenti amministrativi contenenti dati personali, devono verificare che sia espressamente previsto l'obbligo di pubblicare anche dati personali, ovvero valutare, caso per caso, se tale diffusione sia effettivamente necessaria rispetto alle finalità sottese alla diffusione del documento (art. 4, comma 1, lett. m, e art. 19, comma 3, del Codice, con riguardo ai dati comuni, nonché artt. 20, 21 e 22, comma 11, con riferimento ai dati sensibili e giudiziari).

Ebbene alla luce dei principi e regole sopra richiamati non si ha alcuna ragionevole evidenza della necessità di fornire alla commissione esaminatrice dati personali riferiti agli studenti in un documento finalizzato ad orientare tale commissione nella redazione del testo della terza prova che sia il più adeguato possibile agli studenti esaminandi.

È chiaro, infatti, che il senso del documento sia quello di mettere in evidenza il percorso didattico e formativo di ciascuna classe, prescindendo dalle peculiarità dei singoli elementi che la compongono.

Lo stesso dato normativo, nonché le successive indicazioni ministeriali al riguardo, non lasciano margini a un'interpretazione estensiva circa il contenuto del documento tale da comprendere anche riferimenti ai singoli studenti, risultando quindi priva del necessario fondamento normativo la diffusione di un documento così redatto.

PROVE EQUIPOLLENTI

Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame e se le stesse hanno valore equipollente all'interno del piano educativo individualizzato.

La commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste. Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate.

Non è sempre facile per gli istituti trovare un efficace bilanciamento tra il diritto alla riservatezza e il principio di trasparenza amministrativa.

Non prestare sufficiente attenzione alla normativa sulla privacy e divulgare qualche informazione di troppo comporta inevitabilmente il rischio di incorrere in pesanti sanzioni

Come, ad esempio, alla Direzione Didattica di una scuola elementare

L'istituto ha inviato la convocazione del gruppo di lavoro operativo per l'inclusione (GLO), recante in chiaro l'indicazione dei nominativi di tutti gli alunni interessati (distinti per classe) a genitori, docenti e altro personale, senza distinguere i destinatari della comunicazione.

Ciò ha consentito a ogni persona che ha ricevuto il messaggio di venire a conoscenza della condizione di disabilità degli studenti interessati.

Altro aspetto posto in evidenza dal Garante è stato che l'istituto, nell'inviare l'email di convocazione, ha messo in chiaro gli indirizzi di posta elettronica dei destinatari.

Ciò ha di fatto reso conoscibili i dati personali relativi agli indirizzi email dei familiari degli alunni anche a soggetti terzi (altri genitori, docenti, personale specializzato, e altri soggetti coinvolti nell'intervento terapeutico dei minori destinatari del messaggio).

Relativamente a tale questione, davanti al Garante della privacy l'istituto si è difeso sostenendo che l'utilizzo dell'indirizzo email sarebbe stato autorizzato dalle singole persone.

In merito alla convocazione di gruppo, l'Autorità ha riconosciuto come, in base alla normativa di settore, la stessa possa essere comunicata solo ai genitori dello studente interessato, ai docenti della classe di appartenenza di quest'ultimo, e ai soggetti coinvolti nell'intervento terapeutico e formativo dell'alunno.

Circa agli indirizzi di posta elettronica riportati nelle comunicazioni, il Garante ha affermato che: "non può essere ritenuto rilevante, ai fini della valutazione della complessiva condotta del titolare del trattamento, quanto rappresentato dalla Direzione Didattica secondo la quale "l'istituzione scolastica è stata autorizzata dall'individuo stesso all'utilizzo (mediante consenso)". Ciò in quanto il consenso non costituisce, di regola, un valido presupposto di liceità per il trattamento dei dati personali in ambito pubblico in ragione dello squilibrio della posizione degli interessati rispetto al titolare del trattamento (cfr. considerando n. 43 del Regolamento)".

L'Autorità ha poi ritenuto che i genitori abbiano fornito alla scuola le proprie email non per la divulgazione a terzi, ma esclusivamente per lo scambio diretto di comunicazioni ai fini della convocazione alle riunioni del GLO nei termini previsti dalla normativa di settore.

A seguito dell'Ingiunzione del Garante, l'istituto ha ricevuto 1500 euro di sanzione.

La scuola ha la facoltà di inoltrare comunicazioni scolastiche mediante l'indirizzo di posta elettronica, purché vengano rispettati gli obblighi previsti dal Garante della Privacy.

L'invio massivo di comunicazioni rivolte ad indirizzi email personali utilizzando il campo "CC" (anziché "CCN") comporta un "data breach" (violazione dei dati personali), poiché tale azione determina la diffusione di un dato personale senza consenso dell'interessato, specie se quest'ultimo è identificato come un soggetto minore e le informazioni legate alla comunicazione sono di carattere personale.

Valido anche per l'istituzione scolastica è il principio secondo il quale, qualora una comunicazione debba essere inoltrata a più soggetti, occorre struttare il campo "CCN" (Copia Conoscenza Nascosta), opzione fondamentale quando si parla di tutela della privacy e dei dati personali, poiché permette di rendere invisibili al soggetto a cui l'email è diretta eventuali indirizzi di utenti terzi presenti in copia.

Se un alunno con PDP cambia scuola quali documenti si è tenuti a trasmettere?

I documenti che contengono dati sensibili (e di sicuro le certificazioni nonché il PEI e il PDP che riportano informazioni sulla salute lo sono) non possono passare da una scuola ad un'altra senza esplicita autorizzazione dei genitori.

La famiglia li ha consegnati a una specifica istituzione scolastica, non a tutte le scuole d'Italia. La scuola che li riceve è responsabile della loro corretta conservazione e non può diffonderli in nessun modo.

Se la famiglia non autorizza, la scuola di uscita consegnerà i documenti ai genitori, eventualmente suggerendo, nell'interesse del ragazzo, di farli avere alla nuova scuola.

Come comportarsi se un genitore richiede la presenza di un terapista in classe

La presenza del terapista a scuola, così come di ogni altra figura non dipendente dell'istituto, va autorizzato formalmente dal dirigente.

I genitori devono presentare una richiesta scritta indicando il nome dello specialista, la sua qualifica, e gli scopi del suo intervento.

È importante specificare chiaramente che lo specialista si occuperà solo di quello studente e sugli altri non farà nessun intervento, né di osservazione né altro. Non raccoglierà né registrerà neppure il loro nome e ovviamente non ci sarà nessun riferimento a loro in eventuali sue relazioni.

In questo caso non serve l'autorizzazione degli altri genitori, che vanno solo informati.

Il dirigente non è obbligato ad accogliere la richiesta e ammettere quindi lo specialista in classe, ma il rifiuto deve essere formulato per iscritto e adeguatamente motivato.

L'attività di osservazione psicologica in classe è stata oggetto della sentenza della Corte di Cassazione, che ha posto limiti ben precisi alla sua realizzazione.

Il caso ha origine da una denuncia presentata da una famiglia nei confronti del Dirigente Scolastico, insegnanti e psicologo, che avevano avviato un periodo di osservazione clinica degli alunni di una classe elementare.

Lo psicologo era stato incaricato di esaminare durante le lezioni il comportamento dei minori.

Ciò avveniva senza dare alcuna comunicazione alle famiglie, e senza il preventivo consenso dei genitori degli ragazzi.

Lo psicologo aveva stilato una relazione clinica, dedicando una parte specifica a un alunno con problematiche comportamentali, esprimendo peraltro la necessità di segnalare la situazione ai genitori del bambino, i quali tuttavia erano venuti a conoscenza della relazione soltanto alla fine dell'anno scolastico, durante il colloquio con un'insegnante.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso dei genitori che avevano identificato nell'osservazione un trattamento sanitario non autorizzato.

Il mancato consenso espresso dai genitori dei minori sottoposti a osservazione, ha concluso la Suprema Corte, ben potrebbe essere interpretato come dissenso.

Nell'esercizio dell'ordinaria attività professionale, gli psicologi giungono inevitabilmente a conoscenza dei dati personali dei soggetti interessati.

Per evitare qualsiasi violazione della privacy, è necessario che lo psicologo, prima di ogni prestazione, consegni al soggetto l'informativa in cui indica espressamente le prestazioni, le finalità e le modalità di trattamento dei dati personali, a fronte del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs 196 del 2003 (Codice Privacy).

Deve inoltre richiedere esplicitamente e in modo chiaro e dimostrabile le firme per il consenso informato (art. 24 o art. 31 Codice Deontologico) e quelle per il consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs 196 del 2003/GDPR 679/16).

Esempio di documentazione per lo sportello di ascolto psicologico

sarà attivato pressolo sportello di ascolto psicologico.
Tutti gli studenti che lo desiderano, previa autorizzazione dei genitori, potranno accedere
allo sportello di ascolto, dove potranno effettuare colloqui di consulenza psicologica con il
Dott, psicologo psicoterapeuta, in merito a difficoltà e problemi che sentano
rispetto al percorso scolastico, al rapporto con gli adulti, con i coetanei, con se stessi.
Lo sportello di ascolto sarà aperto anche ai docenti e ai genitori che vogliano confrontarsi
in merito a difficoltà nel rapporto con gli studenti e i figli.
I colloqui si terranno presso i locali della scuola in orario scolastico:
/

Esempio di documentazione per lo sportello di ascolto psicologico

Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679

II/La dott./dott.ssanella qualità di responsabile del trattamento dei Suoi dati e il dottorin qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali per l'Associazione, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la normativa prevede la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali. Presso la segreteria dell'Istituto è consultabile copia del testo della GDPR.

I dati raccolti (nome e cognome del minore) verranno trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza previsti. Il conferimento è obbligatorio per il corretto espletamento dell'incarico. La prestazione e consequenzialmente i dati personali oggetto di trattamento avverranno nel pieno rispetto del Codice Deontologico professionale assunto ex art. 28 della L. n. 56 del 1989 e s.m.i.

I dati personali potranno essere trattati a mezzo di archivi informatici e a mezzo di archivi cartacei e verranno conservati per un periodo di 10 anni.

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste: verrà adottato ogni mezzo idoneo a prevenire una conoscenza non autorizzata da parte di soggetti terzi. Potranno essere condivisi, in caso di obblighi di legge, con strutture/servizi/operatori del SSN o altre Autorità pubbliche.

L'interessato ha diritto di ottenere:

- a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.

Esempio di documentazione per lo sportello di ascolto psicologico

AUTORIZZAZIONE:	conra indicato, i sottosoritti
Visto e compreso tutto quanto s	(madre) e
(padre) genitori dello studente_ classe dell'	, frequentante la , nell'esercizio della responsabilità genitoriale
□AUTORIZZANO □NON AUTORIZZANO	
il proprio figlio, qualora lo deside 2023 allo sportello di ascolto psi	erasse, ad accedere durante l'anno scolastico 2022- cologico attivo presso l'Istituto
Firma del genitore o di chi ne fa	le veci

Tutti gli studenti sono connessi costantemente alla rete, spesso però non comprendono la necessità di difendere i propri dati e quelli di altre persone.

E' importante ricordare a tutti gli studenti che foto e riprese effettuate con il telefonino sottostanno alla normativa italiana in materia di protezione dell'immagine e della privacy delle persone.

Una volta che si immettono in rete foto o filmati fatti con il telefonino, questi possono continuare a essere diffusi senza controllo per lungo tempo.

Pubblicare immagini di altre persone solo con il loro consenso. Inserire nelle immagini tag con i nomi di altre persone solo se si è sicuri che queste siano d'accordo.

Riflettere bene prima di postare online foto o filmati, potrebbe poi essere molto difficile eliminarli, soprattutto se qualcuno li ha copiati, condivisi, o diffusi su altri siti o social network.

Controllare chi può vedere le immagini

I principali social network consentono di scegliere se foto e immagini pubblicate saranno visibili a tutti o solo a liste di persone scelte.

Controllare i tag con il tuo nome associati a foto e filmati

Molte app richiedono l'accesso alle foto o ai filmati conservati su smartphone o tablet, prima di autorizzare l'accesso, cercare di capire a quale scopo potrebbero essere utilizzate o diffuse le immagini.

Grazie